



2025/2227

31.10.2025

DECISIONE (UE) 2025/2227 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2025

che autorizza l'avvio di negoziati, nell'interesse dell'Unione europea, sulla revisione dell'accordo internazionale e dello statuto, del regolamento, delle prescrizioni finanziarie e delle prescrizioni generali, nonché di altri testi dell'Organizzazione mondiale per la salute animale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) è un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1924 come «Ufficio internazionale delle epizootie». Tra i suoi testi giuridici figurano l'accordo internazionale per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizootie e lo statuto dell'Ufficio internazionale delle epizootie (1924), il regolamento dell'Ufficio internazionale delle epizootie (1973), le prescrizioni finanziarie (1987) e le prescrizioni generali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e altri testi (2011) (testi fondamentali della WOAH). Le norme della WOAH in materia di sanità animale e zoonosi sono riconosciute quali norme sanitarie internazionali di riferimento nell'ambito dell'accordo sanitario e fitosanitario dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Al 2025 la WOAH conta 183 membri, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione. La Commissione europea ha lo status di osservatore.
- (2) Nel 2023, all'approssimarsi del suo centenario, la WOAH ha commissionato una revisione esterna e indipendente della propria governance al fine di garantirne l'idoneità allo scopo e la capacità di promuovere un'organizzazione efficiente, efficace e sostenibile in futuro. La relazione che ne è derivata è stata presentata e discussa all'assemblea mondiale dei delegati della WOAH nel maggio 2024.
- (3) Il 30 maggio 2024 l'assemblea mondiale dei delegati e la WOAH hanno adottato la risoluzione n. 12 che ha conferito al direttore generale il mandato di istituire un gruppo dedicato alla governance che sia inclusivo dei membri della WOAH con rappresentanti di ciascuna regione, al fine di proseguire i lavori di revisione dei testi fondamentali della WOAH.
- (4) Nel dicembre 2024 è stato istituito un comitato di revisione della governance della WOAH (*Governance Review Committee* — GRC), composto, in linea con il suo mandato, da 16 membri provenienti da tutte le regioni della WOAH. Tre degli attuali membri del GRC sono Stati membri: l'Austria e l'Irlanda fanno parte dei membri che rappresentano la regione Europa della WOAH, mentre Cipro è uno dei membri che rappresentano la regione Medio Oriente della WOAH. Tra i consiglieri di tali membri figurano esperti degli Stati membri e della Commissione. La prima riunione del GRC si è svolta nel gennaio 2025.
- (5) Il GRC ha elaborato un programma di lavoro olistico di attività pluriennali e raccomandazioni iniziali volte a sostenere le revisioni dei testi fondamentali della WOAH, che, in seguito a convalida da parte del consiglio della WOAH, sono state presentate all'assemblea mondiale dei delegati, la quale, il 29 maggio 2025, ha adottato la risoluzione n. 5 dal titolo «Programma di lavoro del comitato di revisione della WOAH e adeguamenti iniziali per sostenere le revisioni dei testi fondamentali della WOAH», con il sostegno dell'Unione. In linea con il suo programma di lavoro, il GRC ha avviato la prima fase sostanziale dei suoi lavori, la fase di valutazione, alla fine di maggio 2025.
- (6) L'Unione ha adottato misure armonizzate e ha istituito un'organizzazione comune dei mercati agricoli per alcuni prodotti agricoli di origine animale in linea con l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò riguarda in particolare la detenzione di animali nella produzione agricola.

- (7) La sanità animale costituisce un elemento intrinseco del diritto dell'Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali e dei prodotti di origine animale tra gli Stati membri all'interno degli stessi e per il loro ingresso nell'Unione. È importante sottolineare che, conformemente all'articolo 168, paragrafo 4, TFUE, l'Unione deve contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui a tale articolo mediante l'adozione di misure, tra l'altro, nel settore veterinario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica nell'Unione per affrontare i problemi comuni di sicurezza nell'Unione. Il diritto dell'Unione che disciplina la sanità animale e le zoonosi riguarda, tra l'altro, le misure per le malattie animali trasmissibili agli animali e agli esseri umani, il che comporta aspetti relativi alla protezione della sanità pubblica.
- (8) Mediante il regolamento (UE) 2016/429 e la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ l'Unione ha introdotto norme armonizzate in materia di sanità animale e zoonosi. In tale legislazione figurano norme sull'elenco delle malattie animali che necessitano dell'intervento dell'Unione, sulle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie, sul movimento di animali e prodotti di origine animale tra gli Stati membri all'interno degli stessi e sul loro ingresso nell'Unione, e norme per la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
- (9) Di conseguenza, le questioni relative alla salute e al benessere animale quale parte della politica agricola comune e nel settore veterinario rientrano nella competenza dell'Unione.
- (10) È nell'interesse dell'Unione svolgere un ruolo efficace nei lavori della WOA. Ciò promuoverà la coerenza dell'approccio dell'Unione alle politiche che rientrano nell'ambito di competenza della WOA e rafforzerà il suo impegno a favore dello sviluppo a lungo termine della sanità animale e del controllo delle zoonosi, del benessere degli animali, della sicurezza alimentare della produzione animale, di scambi internazionali sicuri di animali e prodotti di origine animale e della sicurezza alimentare a livello mondiale.
- (11) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare strettamente durante il processo negoziale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri che sono membri del comitato di revisione della governance dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) in rappresentanza della regione Europa della WOA sono autorizzati mediante la presente decisione a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una revisione dell'accordo internazionale così come dello statuto, del regolamento, delle prescrizioni finanziarie e delle prescrizioni generali, nonché di altri testi della WOA in seno al comitato di revisione della governance della WOA.

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Animali e questioni veterinarie» (capi dei servizi veterinari), designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

J. JENSEN

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

⁽²⁾ Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/99/oj>).

*Addendum***Direttive di negoziato per una revisione dei testi fondamentali dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)**

1. Nel quadro del comitato di revisione della governance (*Governance Review Committee – GRC*), istituito a seguito della risoluzione n. 12 adottata dall'assemblea mondiale dei delegati dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) il 30 maggio 2024, che costituisce un forum di negoziato costituito da membri della WOAH rappresentanti ciascuna regione, gli Stati membri che fanno parte del GRC per la regione Europa della WOAH rappresenteranno l'Unione in qualità di negoziatore e mireranno a proporre modifiche dei testi fondamentali della WOAH che garantiscano la flessibilità e l'adattabilità dei dispositivi di governance necessari alla gestione efficace delle situazioni in evoluzione.
2. I negoziatori si adopereranno per giungere a un esito negoziato globale, che includa gli obiettivi e i principi di seguito indicati, in modo che i testi fondamentali della WOAH riveduti siano adeguati allo scopo e in grado di promuovere una WOAH efficiente, efficace e sostenibile in futuro. Nel corso di questo processo, i negoziatori consulteranno il gruppo «Animali e questioni veterinarie» (capi dei servizi veterinari) e si coordineranno con la Commissione.
3. A tale riguardo, i negoziatori dovrebbero adoperarsi per cercare di:
 - a. consolidare il mandato della WOAH e rafforzarne il ruolo nelle questioni rientranti nel suo mandato a livello globale e regionale, definendo nel contempo meccanismi specifici di cooperazione con le organizzazioni internazionali e i portatori di interessi non governativi pertinenti, anche tenendo conto dell'approccio «One Health» dell'Unione;
 - b. chiarire i ruoli e le responsabilità del segretariato della WOAH, così come dei suoi rappresentanti regionali e sub-regionali, e quelli dei delegati dei suoi membri, nonché degli organi di governance della WOAH, quali l'assemblea mondiale dei delegati, il consiglio e le commissioni regionali;
 - c. rafforzare il sistema scientifico della WOAH riformando gli attuali organi di esperti, garantendo una maggiore trasparenza ed efficacia nei processi decisionali, anche in relazione all'elaborazione di norme internazionali;
 - d. conseguire un'attiva partecipazione dei membri ai lavori della WOAH e aumentare l'attuazione efficace delle norme internazionali della WOAH da parte dei suoi membri;
 - e. istituire solidi meccanismi finanziari basati sulla trasparenza, sull'equità e sulla solidarietà, volti a garantire un uso efficiente delle risorse disponibili;
 - f. agevolare il processo di ulteriore modifica dei testi fondamentali della WOAH al fine di soddisfare le esigenze in evoluzione.
4. I negoziatori dovrebbero adoperarsi per garantire che i testi fondamentali della WOAH siano coerenti con gli atti legislativi e le politiche pertinenti dell'Unione, come pure con gli impegni sottoscritti dall'Unione nel quadro di altri accordi multilaterali di rilievo in questo ambito.